

*Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,
recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il
potere di acquisto e a tutela del risparmio (AC 1437)*

**Commissioni congiunte VI (Finanza) e IX (Attività Produttive, Commercio e Turismo)
Camera dei Deputati**

Il Contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata

Le persistenti criticità legate al costo dell'energia, in particolare per le PMI manifatturiere, inducono a richiamare la necessità di procedere a **una riduzione strutturale dei costi di detto fattore produttivo** per alleggerire tali imprese e i cittadini da un peso notevole, abbattendo quanto più possibile gli oneri di sistema, contemplando la possibilità di adire a un credito d'imposta e a tante altre misure di facilitazione.

Consentire, quindi, agli operatori del sistema di produrre (ex ante) a costi concorrenziali per essere competitivi sui prezzi di vendita internazionali, vendere ed esportare (in favore di un saldo attivo della bilancia commerciale) e pagare le imposte (ex post) sugli utili, anche a scapito di una tassazione nominale più elevata, se dev'essere, ma con il pregio della trasparenza.

È certo questione di non poco conto e Confimi Industria resta solida su questa linea di principio. Tuttavia, va sottolineato che l'attuale congiuntura impone interventi immediati. A tal proposito, apprendiamo con favore della recentissima conversione in legge del dl n. 104, che dispone agevolazioni a favore delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione.

In questo contesto, Confimi Industria ritiene di enfatizzare con vigore la necessità di dare nuovo impulso a una reale e agevole spinta all'autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili per le imprese e i cittadini.

Si richiama, in ultimo, un tema collegato anche se non direttamente contemplato nel dispositivo in esame: anche quest'anno purtroppo la **Legge annuale per la Concorrenza** non recepisce la segnalazione dell'Antitrust relativa **all'estensione ai distributori degli obblighi di separazione proprietaria (c.d. unbundling)**, previsti attualmente solo per il gestore della rete di trasmissione. Si tratterebbe di una misura particolarmente rilevante per le PMI, anche al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenza tra gli operatori nell'ambito del mercato dei servizi energetici.

Nel merito di alcuni articoli di interesse federale:

Sembra opportuna, se non indispensabile, la proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune misure, tra cui la riduzione **delle bollette dell'energia elettrica** e del gas per nuclei familiari economicamente svantaggiati, l'azzeramento degli oneri di sistema per il gas naturale e la riduzione dell'IVA al 5% per l'uso civile e industriale del gas metano.

Va sottolineato che, benché alcuni parametri di costo siano in discesa rispetto ai picchi toccati, anche la volatilità delle quotazioni costituisce spesso un problema. Si aggiunge un contributo straordinario per le spese di riscaldamento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, oltre all'estensione dell'uso della social card per l'acquisto di carburanti.

In questo quadro riteniamo del tutto condivisibili la fissazione al 5% dell'IVA inerente il **Teleriscaldamento**.

Altrettanto opportuno appare il fondo destinato ai buoni per l'acquisto di abbonamenti per **il trasporto pubblico locale** o ferroviario nazionale per le persone con un reddito non superiore a 20.000 euro nel 2022.

In relazione a questo e al precedente punto, si rileva come lo strumento di misurazione **ISEE** non fotografi più l'esatta condizione economica e sociale dei soggetti, si pensi ad esempio alle situazioni di invalidità.

In ogni caso, qualunque sistema di misurazione della medesima dovrebbe essere finalmente improntato a una facilità operativa dalla prospettiva del contribuente, senza doverlo di fatto costringere a rivolgersi ad intermediari.

La rete dei **Piccoli Esercizi Commerciali** è un valore che rende vitali molte delle nostre città. Tali esercizi sono spesso "schiacciati" da locali di tipo non tradizionale.

Bene, dunque, consentire il ravvedimento operoso e la regolarizzazione senza incorrere in sanzioni accessorie entro il 15 dicembre 2023.

Per quel che concerne le modifiche al regime di agevolazioni **per le imprese ad alto consumo di energia elettrica**, Confimi Industria ritiene che, da un lato perorino effettivamente l'efficienza energetica, dall'altro non assicurino l'opportuno sostegno alle imprese in considerazione dell'enorme differenziale dei costi energetici tra quelle del nostro Paese e dei competitor internazionali.

In questa dimensione, sarebbe da estendere la misura anche settore della **caldareria** industriale, in assoluto uno dei comparti più gasivori del Paese, oltre che ramo di punta dell'ambito del nostro assetto industriale.

Si considera opportuna la norma riguardante il costo dei materiali relativamente alle **opere indifferibili**, così come la conferma di non continuità aziendale tra **Alitalia e ITA**, con le conseguenze anche in termini di relazioni industriali circa i lavoratori ex Alitalia.

Quanto precede in termini generali.

In termini puntuali di seguito alcune proposte di emendamenti, con relative motivazioni, in relazione all'art. 3 del procedimento stesso.

Proposte di Emendamenti Decreto-legge 131 del 29 settembre 2023

Art. 3

Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Testo emendamento:

Al comma 8 aggiungere le parole *“o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell’energia certificato da un organismo indipendente”* dopo il periodo *“effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”*.

Motivazione:

L’integrazione si ritiene necessaria in coerenza con art. 11 della Direttiva Efficienza Energetica (UE) 2023/1791 del 13 settembre 2023, nel quale i due strumenti della diagnosi energetica e del sistema di gestione dell’energia certificato sono considerati alternativi, come esplicitamente chiarito al paragrafo 11: *“ Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale - certificato da un organismo indipendente in conformità delle pertinenti norme europee o internazionali - sono esentate dai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all’allegato VI”*.

Si segnala, inoltre, che tale necessario allineamento è richiamato anche nelle CEEAG al punto 414: *“L’audit energetico può essere svolto in modalità indipendente o nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia o di un sistema di gestione ambientale certificati, come specificato all’articolo 8 (articolo 11 nell’ultima revisione della EED) della direttiva sull’efficienza energetica”*.

Testo emendamento:

Al comma 8, lettera a) aggiungere la parola *“complessivo”* prima del periodo *“non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita”*.

Motivazione:

Gli interventi possono essere molteplici e con un livello di impegno finanziario molto differenziato. Considerato l'obbligo alla realizzazione di tutte le raccomandazioni con tempo di ammortamento non superiore a tre anni, si rende necessario valutare l'ammontare complessivo degli interventi.

Testo emendamento:

Aggiungere un comma 8-bis avente il seguente testo:

“8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui al comma precedente:

per il punto a) le raccomandazioni, da attuarsi in coerenza con le tempistiche previste nel rapporto, sono quelle contenute nell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

per il punto b) che la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio include il mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine;

per il punto c) che il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi”.

Motivazione:

L'insieme dei chiarimenti proposti in questo nuovo comma integrativo sono necessari per rendere gestibili e programmabili gli impegni previsti nel comma precedente in relazione alla gestione economica e finanziaria di medio lungo termine e alla corretta valutazione dei rischi anche in fase di redazione dei bilanci da parte delle imprese ammesse alle agevolazioni.

La precisazione di cui al punto a) si rende necessaria per permettere un corretto coordinamento temporale tra la periodicità delle agevolazioni (annuale, con in alcuni casi riconoscimento mensile tramite riduzione diretta degli oneri applicati in fattura), quella delle diagnosi energetiche (quadriennale) e quella tecnico-finanziaria degli interventi da realizzare (spesso introdotti in piani di medio-lungo termine che dipendono da numerosi fattori in alcuni casi non dipendenti dall'impresa: vita tecnica degli impianti, programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria, sviluppi tecnologici, processi autorizzativi e/o di accesso a finanziamenti, coordinamento di interventi complessi, disponibilità dei materiali e dei fornitori specializzati).

Al punto b) si ritiene opportuno accompagnare il periodo di sviluppo dei Contratti di approvvigionamento di lungo termine senza creare eccessive tensioni sul mercato delle Garanzie di Origine.

In riferimento al punto c) gli interventi diretti alla decarbonizzazione dei processi produttivi, in particolare per i settori *hard-to-abate*, determinano spesso, oltre a Capex elevati, forti aumenti degli Opex che possono annullare completamente il beneficio derivante dalle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.

Testo emendamento:

Al comma 9 rimuovere il periodo:

“Nel caso in cui i suddetti controlli portino ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabilita dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo”.

Motivazione:

La finalità della cancellazione del periodo è duplice:

1. Dare una adeguata certezza alle imprese, definendo criteri e modalità il più possibile oggettivi e non discrezionali, con percorsi di adeguamento in casi di adempimento parziale che scongiurino il rischio di richieste di rimborsi ex-post (salvo nei casi di evidente inadempienza) non supportabili nella gestione finanziaria e bilancista di imprese che spesso sono quotate in borsa. Nella definizione delle condizionalità, delle modalità di controllo e delle potenziali conseguenze, deve essere tenuto in considerazione la ratio fondamentale del riconoscimento delle agevolazioni, che è quella di ridurre il gap di competitività delle imprese elettrivore italiane (sia all'interno che all'esterno dell'area UE) e di ridurre il rischio di delocalizzazione.

Imporre vincoli non completamente gestibili dalle imprese, con importanti margini di indeterminatezza, che possano determinare potenziali rischi futuri non valutabili, porta esattamente nella direzione opposta, aumentando il profilo di rischio delle attività industriali elettrivore in Italia rispetto ai Paesi concorrenti e riducendo l'attrattività per gli investimenti.

2. Evitare un eccesso di discrezionalità e di responsabilità per il soggetto demandato a effettuare i controlli a seguito dei quali, per inadempienze minori o di carattere meramente formale, potrebbero determinarsi effetti esiziali per le imprese: il valore delle agevolazioni ricevute nell'arco di un quadriennio di validità della diagnosi energetica è tale da determinare conseguenze non sostenibili sui bilanci di molte imprese elettrivore. Per questa ragione è necessario introdurre dei meccanismi di adeguamento progressivo e che permettano un'adeguata flessibilità e adattabilità nello sviluppo dei piani di intervento, pur nel rispetto dei vincoli imposti dalle CEEAG.
-

Testo emendamento:

Aggiungere un comma 11-bis avente il seguente testo:

“11bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022, ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11”.

Motivazione:

I termini per l'effettuazione della diagnosi energetica quadriennale per la maggior parte delle imprese scadono il 5 dicembre 2023. È opportuno tenere in considerazione che le Linee Guida pubblicate nel 2016 e 2019 dal Ministero all'epoca competente (Ministero Sviluppo Economico) escludevano l'obbligo delle diagnosi per le imprese energivore dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato. Inoltre, valutando che il contenuto delle diagnosi energetiche 2023 avrà conseguenze di portata estremamente significativa sulle strategie

future delle imprese, anche in conseguenza dei criteri attuativi delle disposizioni contenute nell'Art. 3 del DL 131/2023, si ritiene necessario concedere una proroga di 60 giorni per avere un quadro di riferimento complessivo chiaro e certo. Si deve inoltre preservare la qualità delle diagnosi da realizzare evitando soluzioni affrettate e il ricorso a esperti poco qualificati, in considerazione del fatto che i soggetti abilitati alla redazione delle diagnosi hanno già pianificato le loro attività per la campagna di diagnosi in corso e molto difficilmente potranno mettere a disposizione le risorse quantitativamente e qualitativamente necessarie.